DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AGLI INDIRIZZI GENERALI E ALLE DIRETTIVE DELLA COMMISSIONE DELL'INFORMAZIONE DELL'11 SETTEMBRE 2025 E DEL 20 APRILE 2026 PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI CONTRATTI E DEGLI ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO

Delibera della Commissione dell'Informazione, 4 novembre 2026

(ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lett. d) e articolo 17, commi 1-3, Legge 30 dicembre 1986, n. 936; articoli 34 e 35, Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL)

Articolo 1 – Correlazione tra contratti collettivi e codici Ateco

1. Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, delle direttive generali approvate l'11 settembre 2025 l'indicazione dei codici Ateco riferiti al campo di applicazione di ciascun contratto collettivo avviene su richiesta congiunta di tutte le parti firmatarie.
2. L'assegnazione formale del contratto al macro-settore di riferimento (c.d. Sezione Ateco) e ai conseguenti sotto-settori (c.d. Divisioni Ateco) dell'archivio compete, in ogni caso, alla Direzione generale competente previa consultazione della Commissione dell'informazione che opera in stretto raccordo con le rispettive confederazioni di riferimento a cui è riconducibile il singolo testo contrattuale.
3. L'eventuale contestazione della correlazione tra il campo di applicazione del contratto collettivo e i relativi codici Ateco può essere presentata esclusivamente con richiesta congiunta e debitamente motivata di tutte le parti firmatarie. In questi casi la Commissione dell'informazione, sentite le confederazioni di riferimento delle organizzazioni firmatarie, si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Il termine può essere prorogato di trenta giorni per motivate esigenze istruttorie.

Articolo 2 – Altri contratti nazionali

1. Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, delle direttive generali approvate l'11 settembre 2025 i contratti che non raggiungano le soglie per essere inseriti nella sezione "Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi" sono collocati in una apposita sezione dell'archivio denominata "Altri contratti nazionali".
2. I contratti collocati nella sezione "Altri contratti nazionali" non sono imputati alle sezioni e divisioni Ateco, utilizzate per la classificazione dei contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi, in ragione della mancanza di un grado minimo di effettivo radicamento nel sistema di relazioni industriali del settore ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui

all'articolo 34 del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL e delle direttive del 20 aprile 2026. Per i contratti collocati in questa sezione si procede alla pubblicazione di un elenco, in formato PDF, aggiornato periodicamente, con indicazione del codice contratto, del titolo, delle parti firmatarie, della data di sottoscrizione e di scadenza dell'ultimo accordo depositato. L'ordine di pubblicazione nel documento PDF nell'elenco avviene per data di sottoscrizione dell'ultimo accordo depositato, dal più recente al più risalente.

3. Resta ferma la possibilità per le parti interessate di richiedere congiuntamente alla Commissione dell'informazione i dati disponibili sul numero di lavoratori e di imprese ai quali si applica il contratto collocato nella sezione "Altri contratti nazionali".

Articolo 3 – Contratti scaduti da oltre dieci anni e contratti privi di applicazione

1. Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 5, delle direttive generali approvate l'11 settembre 2025 (contratti scaduti e non rinnovati da oltre dieci anni), per i soli contratti collocati nella sezione "Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi", la Direzione generale competente, previa consultazione della Commissione dell'informazione, richiede informazioni alle parti firmatarie, con una unica comunicazione unitaria, così da verificare le ragioni del mancato rinnovo, l'eventuale esistenza di rinnovi non depositati o di trattative formalmente avviate. Le parti firmatarie rispondono congiuntamente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta; qualora risultino rinnovi non ancora depositati, provvedono al deposito entro il medesimo termine. Le parti firmatarie possono presentare congiuntamente, entro i tre mesi dal ricevimento della richiesta, una istanza alla Commissione dell'informazione al fine di gestire le conseguenze del mancato rinnovo per il possibile mantenimento del contratto nell'archivio. Decorso il termine di tre mesi senza avere avuto nessun riscontro, ovvero

qualora l'eventuale istanza non sia accolta, la Direzione generale competente, su indicazione della Commissione dell'informazione, procede alla cancellazione del contratto dalla sezione "Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi", con le modalità di cui al comma 3.

2. La Direzione generale competente, previa consultazione della Commissione dell'informazione e delle parti interessate, procede alla cancellazione d'ufficio dalla sezione "Altri contratti nazionali" dei contratti per i quali, secondo i dati risultanti da due rilevazioni annuali consecutive dei flussi Uniemens, non risultano lavoratori ai quali siano applicati. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione alle parti firmatarie, la cancellazione comporta la disattivazione del codice alfanumerico unico ai fini di nuovi utilizzi nell'archivio, ferma restando la conservazione del codice quale identificativo storico del contratto e delle relative informazioni. Gli eventuali effetti sull'utilizzo del codice nei flussi amministrativi esterni al CNEL sono definiti mediante le necessarie procedure di raccordo con l'INPS e con altre amministrazioni competenti.

3. Nei casi previsti dal comma 1, la cancellazione di un contratto dalla sezione "Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi" comporta la sua ricollocazione nella pertinente sezione storica dell'archivio, senza eliminazione del testo depositato, del codice alfanumerico eventualmente assegnato e delle informazioni relative alla sua precedente applicazione.

4. La collocazione di un contratto nella sezione storica dell'archivio non comporta, di per sé, alcuna valutazione circa la sua efficacia giuridica, la sua eventuale ultrattività o gli effetti prodotti nei rapporti di lavoro ai quali sia stato applicato.

5. Tutte le operazioni di aggiornamento, riclassificazione e archiviazione sono documentate e registrate in modo da assicurare la tracciabilità delle modifiche, la continuità delle informazioni e la consultabilità dei dati storici da parte delle istituzioni e degli utenti interessati.

Articolo 4 – Documento riepilogativo

1. La previsione di cui all'articolo 3, comma 9, delle direttive generali approvate l'11 settembre 2025 è riferita esclusivamente ai contratti collocati nella sezione "Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi".
2. Un separato e distinto documento riepilogativo, elaborato ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, delle presenti direttive è pubblicato nella medesima sezione del sito istituzionale del CNEL dove è presente il documento riepilogativo di cui all'articolo 3, comma 9, delle direttive generali approvate l'11 settembre 2025, così da consentire di identificare contestualmente i "Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi" e gli "Altri contratti nazionali".

Articolo 5 – Norme finali

1. Il presidente delegato della Commissione dell'informazione procede, entro e non oltre quindici giorni dalla approvazione delle presenti direttive, informa il Presidente del CNEL e al Segretario Generale della definitiva riorganizzazione dell'archivio. Sarà cura del Presidente del CNEL dare piena e adeguata informativa della nuova organizzazione dell'archivio a tutti i consiglieri del CNEL in Assemblea.
2. Nel rispetto della previsione di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto-legge n. 62/2026, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 112/2026, relativamente alle prerogative costituzionalmente garantite alle parti sociali in materia di contrattazione collettiva, la Commissione dell'informazione si impegna a integrare e modificare, nel rispetto delle attribuzioni istituzionali del CNEL, le presenti direttive là dove reso opportuno dalla sottoscrizione di intese tra le parti sociali che incidano sul deposito dei contratti e sulla organizzazione dell'archivio.